




GALENO

Statuto



GALENO STATUTO



ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

È istituita la Società mutua cooperativa “Galeno società mutua cooperativa/Fondo sanitario integrativo” per svolgere attività di cassa autonoma di previdenza ed assistenza integrativa a favore dei Medici ed Odontoiatri abilitati all’esercizio della professione.

La società cooperativa “Galeno società mutua cooperativa/Fondo sanitario integrativo”, di seguito indicata come Cassa, ha sede a Roma, ed è a tempo indeterminato.

L’indirizzo della sede sociale risulta dal registro della imprese, ai sensi dell’art.111 ter disp.att. c.c. e non costituisce modifica dello statuto il cambiamento dell’indirizzo della società nello stesso comune.

ART. 2 - CARATTERE MUTUALISTICO

La Cassa, con esclusione di qualsiasi fine di lucro, agisce a favore dei Soci iscritti e dei loro familiari.

La Cassa ha facoltà di tutelare i diritti e gli interessi dei Soci, anche collettivamente e come esponenti delle categorie di appartenenza, nei confronti dei privati e delle Pubbliche Amministrazioni.

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

La Cassa, mediante contributi dei Soci, provvede alla previdenza ed assistenza a favore dei propri Soci e dei loro familiari.

La Cassa è articolata in due distinte, separate ed autonome gestioni.

La prima, in seguito denominata “Gestione previdenza”, strutturata quale cassa di mutuo soccorso, per svolgere attività di cassa autonoma di previdenza integrativa a favore dei medici ed odontoiatri iscritti all’Ordine Professionale.

La “Gestione previdenza” provvede alla gestione in favore dei propri Soci di un fondo integrativo delle prestazioni previdenziali fruite per legge.

La seconda, in seguito denominata “Gestione fondo”, strutturata quale “Fondo sanitario integrativo” privo di lucro, per svolgere esclusivamente attività di assistenza integrativa al fine di erogare agli iscritti e beneficiari prestazioni sanitarie integrative e sostitutive di quelle fornite dal S.S.N, anche in caso di perdita di autosufficienza.

La “Gestione fondo”, mediante contributi dei Soci, ha scopo esclusivamen-

te assistenziale ed è preposta ad erogare agli iscritti ed ai rispettivi familiari beneficiari prestazioni integrative e sostitutive di quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale. Eroga l'assistenza sanitaria sia in forma diretta che indiretta - in tal caso attraverso polizze assicurative di cui la Cassa stessa sia contraente - come integrazione volontaria del Servizio Sanitario Nazionale, con le modalità fissate nel regolamento delle prestazioni.

La "Gestione fondo" provvede all'erogazione delle prestazioni di cui al D.M. 27/10/2009 nella misura e con le proporzioni necessarie per fruire dei benefici di legge, così come previsto dalla normativa riportata (e sue eventuali successive modifiche).

La Cassa provvede alla stipula dei contratti assicurativi necessari o utili per l'espletamento delle prestazioni, nonché ai servizi strumentali e accessori per il conseguimento degli scopi sociali.

Inoltre la Cassa, a integrazione delle prestazioni assistenziali, attribuisce agli iscritti, in conformità a quanto determinato dal Consiglio di Amministrazione e riportato negli specifici Regolamenti, ulteriori prestazioni non di carattere assistenziale in favore dei propri Soci e dei loro familiari, anche in tal caso in forma diretta ovvero attraverso polizze assicurative di cui si renda contraente.

Tali ulteriori prestazioni e quelle della "Gestione previdenza" sono del tutto separate ed autonome rispetto a quelle assistenziali.

ART. 4 - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI

La Cassa potrà:

- a) operare con uffici propri e/o avvalersi, per mezzo di specifiche convenzioni, di società, enti e consulenti di accertata capacità professionale;
- b) compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, esclusa la raccolta del risparmio, idonee al raggiungimento degli scopi sociali, beneficiando delle provvidenze ed agevolazioni di legge;
- c) partecipare a Consorzi tra cooperative;
- d) associarsi, anche transitoriamente, ad altre Casse o Fondi autonomi connotati dagli stessi scopi mutualistici;
- e) editare periodici e supplementi d'informazione sull'attività sociale, con esclusione della pubblicazione di quotidiani e con divieti ed obblighi di cui alla legge 5/8/1981, n. 416.

Per l'attività editoriale, la Cassa può avvalersi dell'opera, anche retribuita, di società e professionisti esterni.

ART. 5 - SOCI E CAPITALE

Possono iscriversi alla Cassa quali esclusivi titolari del rapporto sociale tutti i Medici ed Odontoiatri abilitati all'esercizio della professione. Le prestazioni sono anche estese ai familiari dei Soci anche secondo quanto stabilito al successivo art. 14. Il numero dei soci è illimitato. La variazione del numero e delle persone dei Soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

L'iscrizione è esclusa per i medici che al momento della domanda sono titolari di pensione di inabilità, o che si trovano nelle condizioni per conseguirla. Il rapporto sociale prosegue dopo il pensionamento per anzianità o per vecchiaia dei Soci.

Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito.

ART. 6 - QUOTE

Le quote sono nominative. Il loro importo unitario non potrà essere superiore ad euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque).

Ogni socio può sottoscrivere una sola quota.

Le quote non possono essere cedute a terzi e restano vincolate a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni dei Soci.

Le quote sociali non sono produttive di interessi.

ART. 7 - AMMISSIONE DEI SOCI E DURATA DEL RAPPORTO

L'ammissione di un nuovo Socio è fatta con deliberazione degli amministratori, su domanda scritta dell'interessato.

Il nuovo Socio deve versare, oltre l'importo della quota, una somma a titolo di contributo, che verrà stabilita dagli amministratori per ciascun esercizio sociale.

Il vincolo sociale è a tempo indeterminato.

Gli amministratori della Cassa stabiliranno la documentazione necessaria per l'accertamento dei requisiti di ammissione e per il controllo, in ogni momento, della qualità di Socio.

ART. 8 - PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI FAMILIARI

Tutte le prestazioni della Cassa possono essere estese al coniuge legale e/o di fatto e ai componenti del nucleo familiare del Socio, secondo quanto stabilito dal Regolamento.

ART. 9 - EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE

Per i Soci, il diritto alle prestazioni ha effetto dal giorno della delibera di iscrizione a Socio, salvo quanto stabilito dal Regolamento. L'assistenza al parto ha effetto decorsi dieci mesi successivi al giorno di iscrizione.

ART. 10 - CONTRIBUTI SOCIALI

I Soci sono tenuti a corrispondere, per ciascun esercizio sociale, i contributi, nella misura deliberata dagli amministratori della Cassa.

ART. 11 - RECESSO DEL SOCIO

Il Socio può recedere, oltre che nei casi espressamente previsti dal cod.civ., il 1° gennaio di ogni anno, purchè sia trascorso almeno un anno completo di contribuzione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società con raccomandata a ricevuta, ed ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata tre mesi prima, o in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Al Socio legittimamente receduto è rimborsata la quota sociale versata.

Il rimborso della quota avverrà nel corso dell'esercizio successivo a quello nel quale è stato esercitato il recesso.

ART. 12 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il Socio deve essere escluso con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando:

- a) non osserva le disposizioni dello Statuto o non si attiene alle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Soci o dagli amministratori della Cassa;
- b) svolge attività contrastante, moralmente o materialmente, con gli interessi della Cassa;

c) non versa, nel termine stabilito dagli amministratori, i contributi sociali. Quando gli amministratori ritengono un Socio passibile di esclusione, devono contestargli per iscritto l'inadempienza rilevata ed invitarlo a presentare eventuali controdeduzioni entro il termine perentorio di quindici giorni. Con la delibera di esclusione, si estingue ogni diritto del Socio e dei familiari assistiti. La quota versata è incamerata della Cassa. Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso (vedi art. 23) entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione di esclusione.

ART. 13 - SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI

In caso di ritardo nel pagamento della quota, del contributo annuale o di ogni altro contributo, premio o rateo deliberato dagli organi della Cassa, tutte le prestazioni di questa sono sospese di diritto, decorso il termine di quindici giorni dalla contestazione dell'omissione.

La sospensione può essere evitata soltanto con il pagamento, entro il termine di cui al precedente comma, dell'importo dovuto alla Cassa.

ART. 14 - MORTE DEL SOCIO

I familiari del Socio defunto conservano il diritto alle prestazioni della Cassa per tutta la durata dell'anno solare in cui si è verificato l'evento della morte. Il coniuge superstite del Socio o, in mancanza, altro componente il nucleo familiare, se non ha titolo proprio per essere iscritto, può presentare domanda di ammissione alla Cassa, non acquisendo la qualifica di Socio ma rimanendo beneficiario delle prestazioni, entro tre mesi dalla morte. I superstiti o gli altri componenti del nucleo familiare che abbiano aderito alla Cassa potranno recedere dalle prestazioni o essere esclusi dalla Cassa stessa con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 dello Statuto. La Cassa rimborserà agli eredi del Socio defunto la quota sociale versata da costui.

ART. 15 - ORGANI DELLA CASSA - DURATA

Gli organi della Cassa sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo, se nominato;
- il Presidente;

· il Collegio Sindacale.

Tutte le cariche sociali hanno durata di tre esercizi di bilancio, e non sono cumulabili, ad eccezione di quelle del Consigliere di Amministrazione e componente del Comitato Esecutivo.

Sono cause di decadenza delle cariche:

- a) la radiazione o la sospensione dall'Albo professionale;
- b) la perdita della qualità di Socio;
- c) l'assenza ingiustificata per tre consecutive riunioni degli organi collegiali.

ART. 16 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta dai Soci iscritti almeno da 90 giorni, in regola con i contributi.

Ogni Socio che rappresentare per delega fino a cinque Soci. Non sono ammesse deleghe a non Soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente con ordine del giorno deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

L'avviso deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

E' altresì consentita la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea. L'Assemblea si riunisce ogni anno in via ordinaria.

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio e le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- b) elegge ogni tre esercizi di bilancio il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale;
- c) delibera le modifiche dello Statuto sociale;
- d) determina i compensi spettanti ai componenti del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione;
- e) delibera l'eventuale scioglimento della società e nomina i liquidatori;
- f) delibera su ogni altra questione rimessale dal Consiglio di Amministrazione;
- g) nomina il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, quando previsto, e ne determina il relativo compenso.

La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta, in via straordinaria:

- a) dal Consiglio di Amministrazione;
- b) dal Collegio dei Sindaci;
- c) da almeno un quinto dei Soci.

L'Assemblea straordinaria, in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

E' consentito che il voto sia espresso per corrispondenza e/o in via elettronica a mezzo piattaforme che garantiscano l'autenticità del voto. In tal caso l'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere per esteso la deliberazione proposta ovvero, se ritenuto più idoneo, indicare in modo espresso ove poter reperire in via alternativa la stessa in forma completa (sito internet della società, newsletter sociale, altre pubblicazioni/stampe/informative di qualsiasi genere messe a disposizione di tutti i soci).

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore più anziano di nomina. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei

quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Per il rinnovo delle cariche sociali la votazione viene effettuata in forma segreta.

Ove si verificassero i presupposti di cui all'art.2540 c.c., il Fondo istituisce le assemblee separate.

ART. 17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette a undici membri eletti dall'Assemblea tra i Soci. Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi componenti il Presidente, uno o più Vice Presidenti - tra i quali il Presidente nomina un vicario - e il Segretario.

Il compenso del Consiglio è stabilito dall'Assemblea. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno ogni quattro mesi, a mezzo di lettera raccomandata o di fax o con altri strumenti telematici (email, pec, etc), da spedirsi almeno sette giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o fax o con altri strumenti telematici da spedirsi almeno un giorno prima.

Il Consiglio può essere convocato su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio possono tenersi con interventi dislocati in più luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione secondo le modalità previste per l'assemblea dei soci.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto quando gli argomenti riguardano persone, salvo unanime contraria decisione. Il Consigliere interessato all'oggetto della votazione deve astenersi dal partecipare al voto. In caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente. Il Consiglio di Amministrazione: a) delibera le ammissioni e le esclusioni dei Soci e dei loro familiari; b) fissa gli indirizzi operativi del Fondo; c) delibera il budget di spesa per ciascun esercizio sociale e le sue eventuali variazioni; d) determina la misura dei contributi sociali; e) delibera in materia economica; f) approva le convenzioni e i contratti; g) predispone i regolamenti dei servizi ed in particolare, quello che

disciplina il funzionamento tecnico e amministrativo del Fondo ed i rapporti con i Soci;

h) predispone il bilancio e la relazione sulla gestione da sottoporre all'Assemblea; i) propone all'Assemblea le modifiche statutarie; l) può deliberare la costituzione del Comitato esecutivo e può conferire delega ai suoi membri; m) ratifica le deliberazioni adottate dal Comitato Esecutivo o dal Presidente nei casi d'urgenza; n) può deliberare la costituzione di Delegazioni locali della Cassa, fissandone i compiti e le attribuzioni; o) nomina il Responsabile - Coordinatore delle Attività Scientifiche; p) può nominare procuratori per singoli atti e/o categorie di atti; q) può istituire commissioni consultive e di studio su particolari e rilevanti tematiche.

ART. 18 – PRESIDENTE ONORARIO

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea nomina un Presidente Onorario con il compito di vigilare sull'attività degli organi associativi per verificarne la rispondenza ai valori di fondo della Cassa e l'adeguatezza al perseguimento dei fini sociali, riferendo al riguardo in Assemblea.

ART. 19 – ATTIVITÀ SCIENTIFICHE

Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi di uno o più Comitati Scientifici, nominati dal Consiglio o direttamente dal Responsabile – Coordinatore, composti anche da non Soci, con il compito di esprimere pareri su singoli problemi e/o in materia di prestazioni e organizzazione sanitaria.

Il Consiglio nomina un Responsabile Coordinatore dei Comitati Scientifici, che partecipa, senza voto, alle sedute del Consiglio. Il Consiglio può determinare un compenso per il Responsabile Coordinatore e gli altri membri del o dei Comitati Scientifici.

ART. 20 - COMITATO ESECUTIVO E AMMINISTRATORI DELEGATI

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo o ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni espressamente indicate dal Codice Civile.

Il Comitato Esecutivo, se nominato, è composto dal Presidente, dal o dai Vice Presidenti, dal Segretario e da altri eventuali Consiglieri designati (all'atto della nomina, con un massimo di due).

In caso di urgenza, il Comitato Esecutivo può adottare le deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, che verranno sottoposte a ratifica nella prima adunanza del Consiglio immediatamente successiva.

ART. 21 - PRESIDENZA

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale della Cassa, sta per esso in giudizio e ne ha la firma sociale;
- b) convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo;
- c) adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, che sottopone a ratifica nella prima riunione successiva;
- d) nomina il Vice Presidente Vicario tra i Vice Presidenti eletti.

Il Presidente può delegare alcuni compiti organizzativi ai Vice Presidenti.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente Vicario.

ART. 22 - COLLEGIO SINDACALE E ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE

Il Collegio Sindacale è formato da tre componenti effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge, eletti dall'Assemblea, scelti anche tra non Soci.

Il Collegio svolge le attività previste dall'art.2403 C.C.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni tre mesi.

I Sindaci redigono il verbale delle riunioni nell'apposito libro, sul quale devono anche risultare gli accertamenti fatti individualmente.

Le deliberazioni del Collegio sono adottate a maggioranza assoluta.

Il Sindaco dissenziente ha diritto di far scrivere a verbale i motivi di dissenso.

Il compenso dei Sindaci è stabilito dall'Assemblea.

Il controllo contabile sulla società è esercitato dal collegio sindacale nella sua interezza, purchè non vi siano sindaci soci, o da un revisore contabile

o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il ministero della giustizia.

ART. 23 - COLLEGIO ARBITRALE

La soluzione di ogni controversia, compromettibile per legge, che dovesse sorgere tra i Soci in quanto tali, tra questi e gli organi statutari della Cassa, oppure tra i Soci e la Cassa, sarà rimessa mediante arbitrato irrituale alla decisione di un collegio di tre arbitri amichevoli compositori, da nominarsi dal Presidente dell'Ordine dei Medici di Roma, il quale provvederà entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente.

Il Collegio procederà con piena libertà di forma e la sua decisione, da prendersi entro trenta giorni dalla formazione del collegio stesso, sarà definitiva e vincolerà le parti come un loro accordo transattivo.

ART. 24 - PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito dal netto patrimoniale risultante dal bilancio. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cassa con il suo patrimonio. I Soci rispondono nei limiti della quota sottoscritta.

ART. 25 - BILANCIO E RISERVE

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo inventario, e delibera sulla imputazione degli eventuali residui attivi annuali, al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti, destinandoli:

- a) a riserva legale, nella misura non inferiore al 30% ed il 3% al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- b) ad eventuale riserva straordinaria.

La Cassa non può:

- distribuire ai Soci i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i

dividendi;

- distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro i 120 (centoventi) giorni, eccezionalmente entro i 180 (centottanta) giorni, successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. I motivi del rinvio devono essere pertinenti alle particolarità dell'attività della Cooperativa e devono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione integrativa.

ART.25 BIS - RISTORNI

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto ed eventualmente da quanto previsto dal relativo apposito regolamento. Il ristorno è ripartito tra i soci proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici.

L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio mediante aumento delle rispettive quote di capitale.

ART. 26 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cassa dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli amministratori e/o i consulenti.

Al termine della liquidazione, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 e 6 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

ART. 27 - DIVIETO DI TRASFORMAZIONE

La Cassa non può essere trasformata in società ordinaria.

ART. 28 - NORME APPLICABILI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, troveranno applicazione - ai sensi dell'art.2519 primo comma del codice civile ed in quanto compatibili - le norme dettate dal Codice Civile in tema di società per azioni, e le altre norme in tema di cooperazione.

ART. 29 - RINVIO AL REGOLAMENTO

Il Funzionamento tecnico ed amministrativo della Cassa viene disciplinato, anche nei confronti dei Soci, da un Regolamento interno, da predisporre da parte del Consiglio di Amministrazione.

23 luglio 2022

La forza contrattuale
di più di 15.000 aderenti



Cassa Galeno
Via Piemonte 39 - 00187 Roma
tel. 800 999 383 - fax 06 442 487 05
backoffice@cassagaleno.it - www.cassagaleno.it